



Ministero dell'Istruzione

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "N. PIZI"**

**Liceo Classico – Liceo Scientifico- Liceo Artistico**

Via San Gaetano s.n.c. – 89015 PALMI (RC) Distretto XXXIV - C.F. 91006650807 – C.M. RCIS019002

Segreteria/Sede Amm. Tel. 0966/46103 - Liceo Classico 0966/22704 - Liceo Artistico 0966/22791

Sito web: [www.liceopizipalmi.edu.it](http://www.liceopizipalmi.edu.it) e-mail: [rcis019002@istruzione.it](mailto:rcis019002@istruzione.it) PEC: [rcis019002@pec.istruzione.it](mailto:rcis019002@pec.istruzione.it)

## DISCIPLINARE INTERNO CONCERNENTE LE PROCEDURE PER LA RIPRESA IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A.S. 2021/2022

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO CON DELIBERA DEL 17.09.2022

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO il DM 80/2020:** Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia;
- DM n. 89 del 7 agosto 2020:** Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al DM 39/2020;
- VISTO** il documento "Proposte operative per i dirigenti scolastici", del Politecnico di Torino;
- VISTO** il DL 73/2021 del 25 maggio 2021 [Sostegni-bis]: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito in L. 106/2021
- VISTO** Estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del CTS di cui all'O.C.D.P.C. n. 751 DEL 2021;
- VISTA** la Nota MI 1107 del 22 luglio 2021: Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);
- VISTO** il DL 23 luglio 2021, n. 105: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
- VISTA** la Circolare Ministero della salute n. 35309 del 04 agosto 2021: Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19;

**VISTO** l’Estratto del verbale n. 39 del 5 agosto 2021 del CTS di cui all’OCDPC n. 751 del 2021

**VISTO** DL 6 agosto 2021, n. 111: Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

**VISTO** il DM 257 del 6 agosto 2021: Piano scuola 2021-2022: Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione

**VISTA** la nota Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021: Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS- CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)

**VISTO** Nota MI 1237 del 13 agosto 2021: Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico

**VISTO** il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del 14 agosto 2021;

**VISTO** il Documento “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da Sars-Cov-2 in ambito scolastico (a.s.2021-2022) a cura di ISS, Ministero della Salute, Inail, Fondazione Bruno Kessler del 1 settembre 2021

**VISTO** il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n.35 del 9 settembre 2021

**VISTO** il DL 10 settembre 2021 n.122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale

**CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

**CONSIDERATO** il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;

**CONSIDERATE** le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

**CONSIDERATA** l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

**CONSIDERATA** l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

**CONSIDERATA** l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

## DELIBERA

l’approvazione del presente disciplinare interno concernente le procedure per la ripresa in sicurezza delle attività didattiche a.s. 2021/2022

### Premessa

L’Istituto si pone l’obiettivo di garantire a tutti gli studenti l’offerta formativa, contemperando il diritto all’istruzione con la tutela della salute. L’alleanza scuola-famiglia, in continuità con lo scorso anno, si fonda infatti sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, in un contesto di responsabilità condivisa e collettiva. La ripresa delle attività didattiche dovrà pertanto avvenire in un complesso equilibrio tra sicurezza, intermini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute.

## **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali.

4. Il presente protocollo, qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, recepirà automaticamente eventuali ulteriori dispositivi per la sicurezza emanati dagli organi competenti.

5. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

## **Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione**

1. Il Dirigente scolastico dà informazione sul presente Regolamento alla comunità scolastica e a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici tramite pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola e sul Registro elettronico.

2. Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte dal presente Protocollo, come suggerito dalle disposizioni ministeriali, il DS ha facoltà di nominare una Commissione Covid per il contrasto della diffusione del COVID- 19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente scolastico.

3. Richiamato il rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, il CTS rinnova la raccomandazione dell'individuazione a scuola del Referente Covid, quale leva per favorire i raccordi ad intra e ad extra. In ogni scuola sono identificati, possibilmente a livello di singola sede di struttura (plesso, sede staccata, succursale), i Referenti scolastici per COVID-19 che svolgano un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione. Sono identificati, inoltre, i sostituti per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.

4. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile (prof. Giovanni Stilo) qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

5. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere, eventualmente, in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;

- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la rilevazione del green pass, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

### **Art. 3 – Premesse**

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per “sanificazione” si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) I principali sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, sono febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, tosse secca, difficoltà respiratoria;
- e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
  - Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
  - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
  - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
  - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta

a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;

- g) Per “isolamento domiciliare fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 10 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 10 giorni. Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”. Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Per quanto riguarda la quarantena precauzionale, ci si attiene al verbale n. 39, del 5 agosto 2021, in cui il CTS ha espresso l’avviso “che vi sono le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-COV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del ministero della salute”

#### **Art. 4 - Regole generali**

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) Indossare la mascherina chirurgica, o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati.
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale.
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

#### **Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola**

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (RCIS019002@ISTRUZIONE.IT) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso le reception delle sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa esibizione del green pass, mediante prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- In caso di consegna merce, occorre evitare di depositarla negli spazi dedicati alle attività degli alunni.
- Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi, tempistiche e segnaletica predefiniti, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
- Ai fornitori esterni non è consentito l'accesso agli uffici. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore/fornitore dovrà attenersi alla rigorosa distanza superiore a un metro.
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e di rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. È comunque obbligatorio

- Esibire la certificazione verde per tutte le persone che fanno accesso ai locali scolastici, ad eccezione degli studenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari.

- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

9. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato d'emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del DL del 6 agosto 2021 n.111.

10. Nell'atrio d'ingresso di tutti i plessi scolastici, tuttavia, sono indicati gli orari di ricevimento al pubblico e sono affissi appositi *depliant*s informativi e segnaletica da fonti ufficiali quali il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità sui comportamenti da adottare.

#### **Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie**

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 o comunque fino al termine dell'emergenza sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. I colloqui tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza, con prenotazione tramite la sezione dedicata del Registro elettronico. I colloqui sono sospesi nei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.

5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale 800 76 76 76. I genitori/tutori legali informano la scuola tramite email dell'assenza del figlio per motivi di salute con sintomi compatibili con il COVID-19. I casi segnalati, relativi sia agli alunni che al personale scolastico, sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla privacy, in un apposito registro, da parte di personale amministrativo appositamente individuato dal Dirigente scolastico.

6. Il referente scolastico per il COVID-19 comunica al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze di studenti in una classe (ad es. maggiore del 40% degli alunni) o di insegnanti con sintomi compatibili con COVID-19. Il Dipartimento effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

7. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

8. L'accesso alla struttura può avvenire solo attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

### **Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche**

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono la sede Centrale di via San Gaetano e le sedi di Piazza Martiri d'Ungheria e Via Felice Battaglia. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente scolastico. Ciascuna delle sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun settore delle sedi sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita. La regolamentazione specifica per le varie classi sarà fornita con apposita comunicazione del Dirigente Scolastico.

3. Al personale scolastico non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Il personale docente, invece, accede alla scuola tramite i canali previsti per la classe in cui si apprestano a prendere servizio. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare in settori diversi da quello della loro classe per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina,

- In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante.
- Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante.
- Ai servizi igienici, solo se non presenti all'interno del proprio settore. Gli orari per l'accesso ai servizi per ciascuna classe saranno comunicati dal Dirigente scolastico con apposita informativa.
- Esclusivamente durante gli orari previsti, ai distributori automatici di alimenti, solo se non presenti all'interno del proprio settore. Gli orari per l'accesso ai distributori automatici per ciascuna classe saranno comunicati dal Dirigente scolastico con apposita informativa.

5. Durante le lezioni è ammesso il consumo di una frugale merenda, con il permesso dell'insegnante, nelle classi dove il numero degli alunni risulta inferiore o pari al numero massimo consentito, in relazione alle misure di sicurezza anticovid; nel caso di classi dove il numero degli



alunni risulta superiore al numero massimo consentito, di una o due unità, il consumo della merenda verrà disposto in modalità diversificate, indicate in apposita comunicazione dirigenziale.

6. Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro.

7. L'accesso agli spazi comuni, quali aule magne o saloni, aula docenti prevede una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. Resta confermata anche per la sala insegnanti l'applicazione delle altre misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l'utilizzo della mascherina chirurgica, il frequente ricambio d'aria, l'installazione di dispenser igienizzanti. Il DS individua preliminarmente il numero massimo delle persone che possono utilizzare l'aula magna contemporaneamente e procede a far contrassegnare i posti a sedere, nel rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno 1 metro.

### **Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni**

1. Le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici e negli spazi interni comuni. Gli orari di ingresso saranno suddivisi su più turni, per consentire il mantenimento del distanziamento sociale, sulla base dei numeri e in considerazione della logistica dei vari plessi, con ulteriore comunicazione da parte del Dirigente scolastico.

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dalla campana di ingresso, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico e l'utilizzo delle uscite previste per ciascun settore. Le operazioni di uscita sono organizzate su turni scanditi dal suono della campana. I dettagli organizzativi saranno regolati con apposita comunicazione del Dirigente scolastico.

6. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.

### **Art. 9 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici**

1. L'uscita delle automobili dai parcheggi interni dopo le ultime ore di lezione è consentita solo dopo che le studentesse e gli studenti hanno lasciato le pertinenze dell'Istituto.

### **Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche**

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota con esposizione all'esterno dell'aula un cartello indicante la sua massima capienza. Per ciascuna aula è

predisposto un layout, segnando sul pavimento la posizione corretta dei banchi (mediante strisce di nastro adesivo) in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie). È individuato il distanziamento relativo alle vie di fuga tra una fila di banchi e l'altra. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nella zona interattiva dalla cattedra e tra insegnanti e studenti delimitata con strisce di nastro adesivo. La distanza di 2 metri è da rispettarsi anche nelle palestre. Su ogni cattedra è collocato un *dispenser* con soluzione igienizzante che deve essere utilizzato dal docente al termine della propria lezione.

2. Per quanto riguarda le attività didattiche di ed. fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, come indicato dal CTS - non è previsto in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche è distinto in base al colore con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio.

- Zona bianca: le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali.
- Zona gialle e arancione: si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

Gli **spogliatoi** annessi alla palestra, così come i **servizi igienici**, sono utilizzabili, indossando mascherina chirurgica, previa individuazione del **numero massimo di allievi** che li possono utilizzare contemporaneamente, in modo da garantire il distanziamento fisico di almeno 1 metro durante l'intera permanenza degli alunni al loro interno. Tra una classe e l'altra, palestra e spogliatoi devono essere accuratamente igienizzati da parte dei collaboratori scolastici.

3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato sul pavimento in corrispondenza del bordo anteriore del banco. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti. Si specifica che gli studenti non devono avvicinarsi alla cattedra né, tantomeno, toccare il PC o i dispositivi di controllo della LIM in aula, se non con specifica autorizzazione da parte del docente e previa igienizzazione delle mani.

5. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale.

6. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati, comunque a ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario. In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO<sub>2</sub>, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.

7. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

8. Per il personale impegnato con studenti con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l'altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

9. Costituisce priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le misure organizzative possibili d'intesa con le famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con BES, in particolare di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva. Per alcune disabilità potrà essere necessario ricercare "accomodamenti ragionevoli" coerenti con le seguenti indicazioni del CTS: "... non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle mascherine. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto l'utilizzo di ulteriori dispositivi ...". Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.

10. Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione dovrà continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

### **Art. 11 - Accesso ai servizi igienici**

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone o con gel igienizzante.

2. Prima di uscire dal bagno, bisogna disinfettare le mani con gel igienizzante o lavarle nuovamente con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali. Gli orari ammessi per le uscite saranno regolati con apposita comunicazione da parte del Dirigente Scolastico.

5. Ogni studente può chiedere al docente di uscire solo una volta al giorno, a meno di casi certificati o in casi di emergenza. La durata dell'uscita deve essere ridotta al minimo indispensabile.

6. L'unica uscita autorizzata per ciascun alunno deve essere utilizzata anche per l'eventuale accesso ai distributori automatici.

### **Art. 12 - Accesso ai distributori automatici di alimenti**

1. L'accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti è consentito esclusivamente su permesso accordato dall'insegnante, una sola volta al giorno, con orari regolati da apposita comunicazione da parte del Dirigente Scolastico.

2. Le studentesse e gli studenti possono accedere ai distributori presenti all'interno del proprio settore o, se non presenti, ai distributori posizionati nei settori contigui. In quest'ultimo caso, una volta prelevati gli alimenti le studentesse e gli studenti hanno l'obbligo di rientrare nel proprio settore senza attardarsi ulteriormente.

3. L'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita l'attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all'altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre.

5. Prima e dopo aver usufruito dei distributori automatici, è necessario igienizzare le mani con gel disinfettante.

6. I collaboratori scolastici detergeranno con disinfettanti a base idroalcolica i distributori di snack e bevande più volte al giorno.

### **Art. 13 - Riunioni ed assemblee**

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. È comunque preferibile lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

3. L'istituzione scolastica provvede a garantire modalità adeguate per le assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio. È data la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.

4. Durante le assemblee di classe gli studenti mantengono il loro posto, possono partecipare all'assemblea senza togliere la mascherina e adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche. Il docente della classe esercita la vigilanza sulla classe durante l'assemblea rimanendo preferibilmente in aula e sanziona eventuali comportamenti non rispettosi dei Regolamenti.

### **Art. 14 - Precauzioni igieniche personali**

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici

di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno), di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) o di cibo e bevande durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

### **Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola**

1. È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti. A tal proposito il DS predispone un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato da parte dei collaboratori scolastici. In via preliminare il Dirigente Scolastico assicura, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androni, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo.

2. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie". Nella sanificazione si pone particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte e delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, servizi igienici, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, stampanti, macchine fotocopiatrici ecc.

3. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera avviene in modo da non creare intralcio o disturbo alle attività e dovrà essere compiuto, prevalentemente, in orari non d'ufficio. Prima dell'inizio delle attività i collaboratori scolastici dovranno: a) completare, qualora necessario, le pulizie e l'igienizzazione degli spazi scolastici utilizzati il giorno precedente; b) provvedere quotidianamente alla areazione di tutti gli ambienti. Al cambio d'ora, i collaboratori dovranno: a) detergere con disinfettante cattedre, sedie e braccioli, maniglie e barre delle porte e delle finestre, interruttori della luce, tastiera e mouse del computer d'aula. Al termine delle attività dovranno: a) rimuovere quotidianamente lo sporco; b) detergere con disinfettante scrivanie, tavoli, banchi e cattedre, sedie e braccioli, maniglie e barre delle porte e delle finestre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, servizi igienici, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, stampanti, macchine fotocopiatrici, distributori automatici di bevande e snack, ecc.; c) detergere i pavimenti; d) sgombrare i cestini con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica;

4. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro. Nella eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS chiarisce, rispetto allo scorso anno, che questa: a) va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; b) non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; c) non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di

sanificazione straordinaria; d) potrà essere effettuata dal personale della scuola già impegnato per la sanificazione ordinaria.

5. Garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette.

6. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.

7. Le tastiere dei distributori automatici sono più volte disinfettate nel corso della giornata scolastica. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni.

8. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione dai collaboratori scolastici. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati al termine di ogni lezione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Si rammenta a tutto il personale scolastico, di igienizzare comunque le mani prima e dopo l'utilizzo dei dispositivi informatici.

9. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

10. In relazione alla pulizia dei servizi igienici, i collaboratori scolastici si impegnano a: a) assicurare la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici; b) garantire la pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; c) detergere e disinfettare le attrezzature idrosanitarie, i pavimenti e le pareti; d) sgombrare i cestini portacarte; e) rifornire di sapone e gel igienizzanti gli appositi distributori; f) rifornire con salviettine di carta monouso gli appositi contenitori.

11. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

#### **Art. 16 - Gestione degli alunni sintomatici all'interno dell'Istituto**

1. Nel caso in cui un alunno presente a scuola sviluppi febbre con temperatura corporea al di sopra di 37,5° o altri sintomi compatibili con COVID-19, l'alunno o l'operatore scolastico che rileva il malessere deve darne subito notizia al Referente Covid-19 di plesso che ne ha responsabilità. Il Referente COVID-19, o altro personale scolastico da lui delegato, informerà immediatamente i genitori/tutori. L'alunno deve essere immediatamente accompagnato all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza, dove resterà in compagnia di un adulto, mantenendo il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando non sarà affidato a un genitore/tutore legale. Successivamente, la stanza sarà pulita e disinfettata. I genitori avranno cura di contattare il medico per ulteriori approfondimenti.

2. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola.

3. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del referente COVID-19, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la

comparsa di possibili altri casi. A scuola si avvieranno le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Il referente scolastico COVID-19 si metterà in contatto con il Dipartimento di prevenzione per mettere in atto la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

### **Art. 17 - Gestione del personale scolastico sintomatico all'interno dell'Istituto**

1. Nel caso in cui un operatore scolastico o un adulto presente all'interno dell'Istituto sviluppi febbre con temperatura corporea al di sopra di 37,5° o altri sintomi compatibili con COVID-19, bisogna darne prontamente notizia al Referente Covid-19 di plesso. Bisogna assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica e invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico di medicina generale per la valutazione clinica necessaria. Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 "In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e *contact tracing* da parte della ASL competente". Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta". Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

2. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.

3. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

### **Art. 18 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili**

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.

Il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato: a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08; b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzicare più istituti scolastici; c. ai sensi dell'articolo 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 attraverso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali l'Inail - che ha attivato una procedura specifica avvalendosi delle proprie strutture territoriali -

le Aziende sanitarie locali, di dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. Per quanto concerne la didattica per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, la cui condizione è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale, in caso di comprovata impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, si è prevista la possibilità della DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi. In ogni caso si garantisce per il maggior tempo possibile la didattica in presenza.

### **Art. 19 Formazione della comunità scolastica**

1. L'Istituto organizza attività di formazione per il personale docente e ATA, così da consolidare le competenze nell'utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei due precedenti anni scolastici. L'obiettivo è che il digitale possa divenire strumento di rinforzo della didattica in presenza e, più in generale, delle competenze professionali di tutto il personale. L'Istituto organizzerà, inoltre, attività di formazione specifica per il personale docente e ATA a cura del RSPP sui rischi connessi alla pandemia da Sars-Cov2.

2. Gli studenti sono informati sui comportamenti e sulle regole anti Covid attraverso i Regolamenti e altre comunicazioni secondo i canali previsti.

### **Art. 20 - Competenza degli Enti locali nella concessione di palestre e altri**

Resta ferma la competenza degli Enti locali nella concessione delle palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche – al termine dell'orario scolastico e nel rispetto delle indicazioni tecniche del CTS sopra riportate – e la necessità che negli accordi con le Associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia approfondita e igienizzazione, non in carico al personale della scuola, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime.

In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli enti locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.

### **Art. 21 - Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita**

L'Istituto utilizzerà il maggior numero possibile di ingressi all'edificio attraverso la riorganizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare al massimo raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico ed esterno.

L'istituzione scolastica, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione, comunica alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. L'istituto si è dotato di un piano ingressi/uscite corredato da opportuna segnaletica, comunicato alle famiglie e confluito nel DVR. Gli alunni durante la permanenza negli appositi spazi (c.d. box aula) e lungo tutto il tragitto di accesso al proprio banco devono indossare la mascherina chirurgica. All'ingresso in classe si igienizzeranno le mani utilizzando gli appositi dispenser presenti in ogni aula.

### **Art.22 Piano scolastico per la didattica digitale integrata**



Qualora l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, "esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica", potranno derogare alla regola generale disponendo la sospensione dello svolgimento dell'attività scolastica e didattica in presenza. "In tale malaugurata ipotesi, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata", secondo le Linee guida adottate con DM 89/2020 e secondo il Piano per la DDI approvato dal Consiglio d'Istituto lo scorso anno scolastico.

### **Art. 23 Registri**

L'istituto si dota dei seguenti registri:

1. Registro cronoprogramma di pulizie giornaliere e igienizzazione periodica;
2. Registro uscite sintomatologia Covid;
3. Registro visitatori esterni.

### **Art. 24 – Indicazioni operative specifiche per gli assistenti tecnici e amministrativi, collaboratori e assistenti educativi**

Tutto il personale scolastico è tenuto a osservare scrupolosamente le indicazioni contenute in questo regolamento.

Sono considerate mansioni dei collaboratori scolastici:

4. Apertura e chiusura della scuola;
5. Apertura e chiusura dei locali;
6. Pulizia e disinfezione degli ambienti;
7. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell'utenza);
8. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione.